



Ordinanza n. 198 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 12 agosto 2020, deposito del 13 agosto 2020
comunicato stampa del 12 agosto 2020

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n. 8 del 2020

parole chiave:

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE – LEGITTIMAZIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI – LEGGI COSTITUZIONALI – RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI – INDIZIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE

oggetto del conflitto:

- Approvazione definitiva in data 8 ottobre 2019, da parte del Parlamento, del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei Parlamentari"; inserimento dell'art. 1-*bis*, comma 3, nel testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 recante "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020", operato dal Parlamento con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59; adozione ed emanazione, da parte del Governo e del Presidente della Repubblica, del d.P.R. 17 luglio 2020

parametri del conflitto:

- violazione degli artt. 3, 6, 48, 51, 57, primo e terzo comma, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, 114, 131, 138 e 139 della [Costituzione](#);

dispositivo:

inammissibile

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dalla **Regione Basilicata** con riferimento sia **all'avvenuta approvazione definitiva, l'8 ottobre 2019, del testo di legge costituzionale di modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione sulla riduzione del numero dei parlamentari**, sia al d.P.R. del 17 luglio 2020 di **indizione del referendum previsto dall'art. 138 Cost.** Il ricorso dichiarato inammissibile faceva parte del gruppo di quattro ricorsi per conflitto esaminati nell'udienza del 12 agosto 2020, presentati da diversi soggetti e riguardanti, sotto vari profili, la riduzione del numero dei parlamentari, il relativo

referendum costituzionale, nonché le elezioni regionali per i quali sono state fissate le date del 20 e 21 settembre (c.d. *election day*).

La ricorrente aveva chiesto alla Corte di dichiarare che non spettava «alle Camere, al popolo, rappresentato dal Corpo elettorale referendario, al potere esecutivo, né alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Trentino Alto Adige/*Siidtirol*» menomare i «poteri di rappresentatività parlamentare costituzionalmente riconosciuti alla Regione Basilicata» e, di conseguenza, di annullare gli atti impugnati, previa sospensione cautelare dei loro effetti. Nel ricorso si lamentava in particolare la violazione degli artt. 3, 6, 48, 51, 57, commi primo e terzo, 131 e 114 della Costituzione e la «compressione e invasione dei poteri di rappresentatività parlamentare attribuiti dalla Costituzione alla Regione Basilicata», nonché la violazione degli artt. 72, commi primo e quarto, 77, secondo comma, 138 e 139 Cost. Vi si sottolineava inoltre che la riduzione del numero dei parlamentari prevista dalla legge costituzionale *in itinere* non solo avrebbe inciso negativamente, di per sé, sul sistema, menomando il **potere di rappresentatività della Regione in Parlamento**, ma sarebbe risultata viziata anche per la **disparità di trattamento tra le Regioni**: rilevando, in particolare, che la Regione Basilicata, passando da sette a tre senatori, avrebbe subito una diminuzione della rappresentatività pari al 57,13 per cento.

La Corte, in linea con la propria giurisprudenza, ha **escluso la legittimazione soggettiva degli enti territoriali**, in generale, e della Regione, in particolare, ribadendo che deve negarsi in radice che gli enti territoriali possano qualificarsi come «potere dello Stato» nell'accezione propria dell'art. 134 Cost., essendo essi distinti dallo Stato, pur concorrendo tutti a formare la Repubblica nella declinazione risultante dall'art. 114, primo comma, Cost. In aggiunta, essa ha voluto specificare che in ogni caso il ricorso esaminato non avrebbe potuto convertirsi in ricorso per conflitto di attribuzione tra la Regione e lo Stato, «perché sarebbe palese, al di là di ogni altro profilo, l'intervenuto decorso, già al momento della proposizione del ricorso (24 luglio 2020), del prescritto termine di decadenza di sessanta giorni (art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953), stante che la menzionata delibera legislativa è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019».

Pietro Masala